



PROCEDURA WHISTLEBLOWING

1. Premessa	1
2. Riferimenti Normativi.....	2
3. Definizioni.....	4
4. Scopo E Ambito Di Applicazione	6
5. Chi Può Effettuare Una Segnalazione.....	7
6. Cosa Può Essere Segnalato	7
7. Chi Riceve E Gestisce Le Segnalazioni.....	10
8. I Canali Interni Per Le Segnalazioni	10
9. Come Viene Gestita La Segnalazione.....	11
10. Tempistiche Di Gestione Della Segnalazione	13
11. Riservatezza E Anonimato	13
12. La Gestione Dei Dati Personali	14
13. Tutele E Protezioni.....	15
14. Sanzioni Disciplinari	16
15. Sanzioni Anac	17
16. Canali Esterni Per Le Segnalazioni	17
17. Divulgazione Pubblica.....	18
18. Aggiornamento	18
19. Informazione E Formazione	18

1. Premessa

Il 15 marzo 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D. Lgs. n. 24/2023 (di seguito anche “Decreto Whistleblowing”) in attuazione della Direttiva UE 2019/1937 (di seguito anche “Direttiva”), riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione Europea e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone segnalanti (i c.d. “whistleblower”).

Per “Whistleblowing”, in particolare, si intende la segnalazione di comportamenti, atti od omissioni, in violazione del D. Lgs. 231/2001 (“Decreto 231”) e delle previsioni di cui al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (“Modello 231”) nonché di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità di un’amministrazione pubblica o di un ente privato, effettuata da parte di un soggetto che ne sia venuto a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo pubblico o privato.

Il sistema di segnalazione regolato nel presente documento (la “Procedura Whistleblowing”) ha, pertanto, rilevanza anche ai fini del Decreto 231, il quale, per quanto riguarda le segnalazioni interne, le sanzioni applicabili e il divieto di ritorsione in relazione alle stesse, fa rimando al suddetto Decreto Whistleblowing.

La presente Procedura Whistleblowing è, altresì, conforme alla normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. I termini definiti nella presente Procedura, indicati con la lettera maiuscola, avranno il significato indicato nel relativo paragrafo o, qualora non sia ivi fornita alcuna definizione, si intenderanno aventi il significato riportato nel testo del presente documento.

2. Riferimenti Normativi

- Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri” e, in particolare, l’art. 14 (decreti legislativi).
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, e successive modifiche.
- Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
- Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza

degli uffici giudiziari” che trasferisce all'Autorità nazionale anticorruzione le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1 della legge 6 novembre 2012 n. 190.

- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla “Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e che abroga la direttiva 95/46/CE.
- Legge 30 novembre 2017, n. 179, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”.
- Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la “Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione”.
- Decreto-legge del 14 giugno 2021, n. 82, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2021, n. 109, recante “Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale”.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 224 “Regolamento del personale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale”.
- Legge 4 agosto 2022, n. 127, recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, e, in particolare, l'art. 13”.
- Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, di “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.
- Delibera Anac n. 301 del 12 luglio 2023 - Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio Anac in attuazione del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24.
- Delibera Anac n. 311 del 12 luglio 2023 - Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.

3. Definizioni

- “**ANAC**” Autorità Nazionale Anticorruzione;
- “**Atti Ritorsivi**” tutti i comportamenti, atti od omissioni, vietati ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Whistleblowing;
- “**Codice Privacy**” D. Lgs. 30 giugno 2003, 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
- “**Decreto 231**” D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni;
- “**Decreto Whistleblowing**” decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24;
- “**Destinatari**” soggetti cui si applica la presente Procedura Whistleblowing: il Whistleblower o comunque persone legittimate a segnalare in quanto operano nel contesto lavorativo della società in qualità di componenti degli organi societari o di controllo (incluso le persone con funzione di Direzione, amministrazione e controllo), i dipendenti (quindi quadri, impiegati, operai) e i soggetti terzi alla Società stessa quali, in via meramente indicativa e non esaustiva, collaboratori (liberi professionisti/consulenti), i fornitori, i consulenti e gli appaltatori, volontari o tirocinanti retribuiti e non retribuiti nonché i soci;
- “**Direttiva**” Direttiva (UE) 2019/1937;
- “**Facilitatore**” persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di effettuazione della Segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- “**GDPR**” Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- “**Modello 231**” Modello di Organizzazione e di Gestione, previsto dal Decreto 231, adottato dalla Società;
- “**Organismo di Vigilanza**” o “**OdV**” l’organismo istituito ai sensi dell’art. 6 comma 1 del Decreto 231 che ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli e di proporre il loro aggiornamento, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

- “**Procedura**” o “**Procedura Whistleblowing**” la presente procedura, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società e disponibile sulla intranet aziendale nonché sul sito internet;
- “**Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza**” o “**RPCT**” soggetto responsabile alla ricezione e gestione delle segnalazioni di illecito;
- “**Segnalante/i**” coloro che hanno la facoltà di effettuare una Segnalazione Whistleblowing ai sensi del Decreto Whistleblowing e, in generale, della presente Procedura Whistleblowing;
- “**Segnalato**” la persona fisica o giuridica coinvolta o comunque menzionata nella Segnalazione come persona alla quale la Violazione è attribuita o come persona comunque implicata a qualsiasi titolo nella Violazione segnalata;
- “**Segnalazione/i**” segnalazione/i presentata/e da un Segnalante ai sensi dei principi e delle regole di cui alla presente Procedura Whistleblowing;
- “**Segnalazione Anonima**” segnalazioni non contenenti dettagli che consentano o potrebbero consentire, anche indirettamente, l’identificazione del Segnalante;
- “**Segnalazione Esterna**” segnalazione, scritta od orale, di informazioni su violazioni, presentata tramite i canali di segnalazione esterna, come descritti nella presente Procedura Whistleblowing;
- “**Segnalazione Interna**” segnalazione, scritta od orale, di informazioni su violazioni, presentata tramite i canali di segnalazione interna, come descritti nella presente Procedura Whistleblowing;
- “**Società**” AMIA VERONA S.P.A., con sede in Via Bartolomeo Avesani n. 31- 37135 strad. 28054 - Verona, Codice fiscale e Partita Iva 02737960233;
- “**Soggetti Collegati**” soggetti per i quali sono applicabili le stesse tutele che il Decreto Whistleblowing prevede per il Segnalante, ovvero:
 - i facilitatori (le persone fisiche che assistono il Segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata);
 - le persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante e che sono legate alla stessa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
 - i colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con il Segnalante un rapporto abituale e corrente;
 - gli enti di proprietà del Segnalante o per i quali la stessa lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo;

- “**Violazione**” per violazione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione che lede l’interesse pubblico o l’integrità di un’amministrazione pubblica o di un ente privato che consiste in una violazione del codice etico, delle policy procedure adottate dalla società, in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali e o in illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea o nazionali indicati nel Decreto Whistleblowing e nell’allegato al Decreto Whistleblowing.

4. Scopo e ambito di applicazione

La Procedura Whistleblowing ha lo scopo di fornire un quadro chiaro e strutturato per gestire le segnalazioni di comportamenti illeciti o irregolari all'interno della Società, garantendo la riservatezza del processo e la tutela dei soggetti coinvolti. In particolare, si prefigge di:

- favorire l'emersione di condotte illecite o irregolari, offrendo un canale sicuro e confidenziale per segnalare violazioni di leggi, regolamenti, codici di condotta o altre disposizioni interne;
- promuovere un ambiente etico e trasparente, sostenendo una cultura aziendale basata su integrità, responsabilità e rispetto delle regole;
- prevenire rischi reputazionali e legali, contribuendo alla salvaguardia della Società da conseguenze derivanti da comportamenti scorretti;
- garantire la tutela del Segnalante, proteggendo l'identità del whistleblower e prevenendo eventuali ritorsioni o discriminazioni, in conformità alla normativa vigente (es. D.Lgs. 24/2023).

Per raggiungere questi obiettivi, la Procedura Whistleblowing:

- individua i soggetti legittimati a effettuare segnalazioni e quelli coinvolti nella loro gestione;
- definisce il perimetro delle condotte che possono essere segnalate, circoscrivendo le situazioni rilevanti;
- descrive i canali di segnalazione disponibili, come piattaforme dedicate, indirizzi e-mail o numeri telefonici;
- stabilisce le modalità operative per la presentazione e gestione delle segnalazioni, nonché per le attività di accertamento conseguenti;
- informa i soggetti coinvolti (Segnalante e Segnalato) sulle tutele garantite, comprese riservatezza, anonimato e assenza di ritorsioni.

Attraverso la presente Procedura la Società si impegna a promuovere trasparenza e responsabilità, assicurando che ogni segnalazione sia trattata in modo tempestivo, equo e conforme alla normativa.

5. Chi può effettuare una segnalazione

La Procedura Whistleblowing incoraggia a segnalare chiunque acquisisca, nel contesto dell'attività lavorativa, informazioni sugli illeciti commessi dalla Società o per conto della stessa.

Possono effettuare una segnalazione le seguenti categorie di soggetti:

- Dipendenti
- Collaboratori
- Fornitori, subfornitori e dipendenti e collaboratori degli stessi
- Liberi professionisti, consulenti, lavoratori autonomi
- Volontari e tirocinanti, retribuiti o non retribuiti
- Soci o persone con funzione di amministrazione, direzione, vigilanza, controllo o rappresentanza
- Ex dipendenti, ex collaboratori o persone che non ricoprono più una delle posizioni indicate in precedenza
- Soggetti in fase di selezione, di prova o il cui rapporto giuridico con la Società non sia ancora iniziato

Si ricorda che la Procedura protegge anche l'identità dei Facilitatori, le persone fisiche che assistono il Segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo.

6. Cosa può essere segnalato

Possono essere segnalati fatti illeciti di cui si sia venuti a conoscenza nel contesto della propria attività lavorativa. Possono essere riportati anche sospetti, qualificati, di reati o altre violazioni di disposizioni di legge o potenziali rischi di commissione degli stessi.

Non viene richiesto al Segnalante di dimostrare in modo completo la commissione di un illecito ma le segnalazioni devono essere quanto più possibile circostanziate, al fine di consentire un accertamento dei fatti comunicati da parte dei soggetti riceventi.

Nella segnalazione, anche anonima, è importante che siano indicate chiaramente:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Allo stesso tempo, non si invitano i soggetti segnalanti ad attuare attività di investigazione che possano esporli individualmente.

In generale le segnalazioni riguardano:

- violazioni relative alle aree seguenti: (a) appalti pubblici (ad esempio, violazioni delle norme previste dal Codice italiano degli appalti pubblici); (b) servizi, prodotti e mercati finanziari e/o prevenzione del riciclaggio di denaro e/o del finanziamento del terrorismo; (c) sicurezza e/o conformità dei prodotti (ad esempio, violazioni della normativa anticorruzione, finanziamento di organizzazioni terroristiche); (d) sicurezza dei trasporti (ad esempio, violazioni delle norme di sicurezza per il trasporto pubblico); (e) tutela dell'ambiente (ad esempio, inquinamento illegale, avvelenamento di risorse idriche e alimentari); (f) protezione dalle radiazioni e/o sicurezza nucleare; (g) alimenti e/o sicurezza alimentare, salute e/o benessere degli animali (ad esempio, adulterazione e contraffazione di prodotti alimentari); (h) salute pubblica (ad esempio, adulterazioni contraffazioni pericolose per la salute pubblica di prodotti destinati al commercio pubblico); (i) tutela dei consumatori; (j) protezione della privacy e/o dei dati personali e sicurezza delle reti e/o dei sistemi informativi; (k) lotta alla frode fiscale; e/o (l) lotta alla frode alla sicurezza sociale (ad esempio, false dichiarazioni per ottenere vantaggi sociali o fiscali);
- violazioni lesive degli interessi finanziari dell'Unione europea (ad esempio, frode, corruzione e concussione legati agli interessi dell'Unione europea);
- violazioni relative al mercato interno, in particolare violazioni delle regole sulla concorrenza e gli aiuti di Stato (ad esempio, violazioni relative ai rating antitrust o alle regole sulla concorrenza);
- comportamenti scorretti rilevanti ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 (ad esempio, violazioni di norme in materia di salute e sicurezza, ambiente e/o anticorruzione);
- qualsiasi altra violazione civile, penale, amministrativa o fiscale che non rientri nell'ambito di applicazione della legislazione speciale europea sopra menzionata.

Ai sensi del Decreto Whistleblowing e della presente Procedura Whistleblowing, sono da ritenersi non rilevanti e, pertanto, sono da ritenersi non soggette alle previsioni e alle tutele previste dal Decreto Whistleblowing, le Segnalazioni riguardanti:

- interessi di carattere personale aventi ad oggetto rivendicazioni, contestazioni o richieste relative al proprio rapporto individuale di lavoro, ai rapporti con i colleghi, che attengono esclusivamente alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate;

- violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato dell'Unione Europea;
- violazioni disciplinate in via obbligatoria da atti dell'Unione Europea o nazionali, come indicati nell'art. 1, co. 2, lett. b), del Decreto Whistleblowing, al quale si rimanda, e che riguardano:
 - interessi nazionali (informazioni coperte dal segreto di Stato, informazioni che toccano la sicurezza nazionale o la difesa);
 - informazioni riservate tutelate da norme speciali (Informazioni classificate ai sensi dell'art. 42 della Legge n. 124/2007 (relativa al sistema di informazione per la sicurezza e al segreto di Stato) o materie che rientrano nella gestione di informazioni riservate nell'ambito della sicurezza nazionale o della politica estera);
 - specifiche informazioni di rilevanza europea (materie di politica estera e sicurezza comune dell'Unione Europea, secondo quanto previsto dall'art. 2, paragrafo 2, della Direttiva (UE) 2019/1937);
- le notizie palesemente prive di fondamento;
- le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico;
- le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio) e non sostanziate da fatti o documenti.

Saranno, altresì, ritenute non rilevanti e comunque non sono soggette alle tutele del Decreto Whistleblowing le Segnalazioni:

- aventi toni ingiuriosi o contenenti offese personali o giudizi morali e volte a offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono riferiti e prive di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- aventi finalità puramente diffamatorie o calunniöse;
- aventi natura discriminatoria, in quanto riferite ad orientamenti sessuali, religiosi e politici o all'origine razziale o etnica del Segnalato;
- comunque, aventi contenuto generico o inconferente tale da non consentire la comprensione dei fatti o il loro accertamento.

7. Chi riceve e gestisce le segnalazioni

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (RPCT) è il soggetto responsabile alla ricezione e gestione delle segnalazioni di illecito. Nello svolgimento di tale attività e qualora lo ritenga opportuno, l'RPCT può avvalersi del supporto di funzioni interne o consulenti esterni specializzati, fermo restando il rispetto dei requisiti di riservatezza, salvo diversa indicazione del Segnalante stesso.

Nel caso di Segnalazioni 231, trasmette la Segnalazione all'Organismo di Vigilanza, dandone comunicazione al Segnalante. In tali casi, le attività di gestione della Segnalazione vengono esercitate di concerto e con il supporto dell'Organismo di Vigilanza, nel rispetto dei requisiti di riservatezza.

Nel caso in cui l'oggetto della segnalazione coinvolga l'RPCT, il Segnalante può trasmettere la segnalazione direttamente in via esclusiva (tramite gli strumenti messi a disposizione della Società) all'Organismo di Vigilanza il quale procederà in autonomia nello svolgimento degli approfondimenti ritenuti necessari.

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso dall'RPCT è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione al Segnalante.

Il soggetto diverso dall'RPCT che riceva erroneamente la Segnalazione è, comunque, obbligato

- al rispetto della riservatezza dell'identità del Segnalante e del contenuto della Segnalazione (ivi compresi l'identità delle Persone Coinvolte e della relativa documentazione),
- ad eliminare qualsiasi riferimento inerente la Segnalazione, comprese eventuali copie anche in formato digitale, e
- ad astenersi dal compiere qualsivoglia iniziativa in autonomia di approfondimento e/o analisi.

La mancata tempestiva comunicazione (nel termine di sette giorni dalla ricezione della Segnalazione) costituisce una violazione della Procedura Whistleblowing e potrà comportare l'adozione di provvedimenti disciplinari, come meglio nella successiva sezione relativa alle sanzioni.

8. I canali interni per le segnalazioni

La Società mette a disposizione delle persone segnalanti canali diversi per le segnalazioni di violazioni ai sensi della presente Procedura. In particolare, è possibile effettuare segnalazioni in forma scritta od oralmente.

Per quanto riguarda le segnalazioni in forma scritta, la Società mette a disposizione una piattaforma informatica crittografata, fornita da Transparency International Italia e Whistleblowing Solutions

attraverso il progetto WhistleblowingIT. La piattaforma utilizza GlobaLeaks, il principale software open-source per il whistleblowing. Questo strumento garantisce, da un punto di vista tecnologico, la riservatezza del Segnalante, dei soggetti menzionati nella segnalazione e del contenuto della stessa.

Sulla piattaforma è caricato un questionario che guida il Segnalante nel percorso di segnalazione attraverso domande aperte e chiuse, di cui alcune obbligatorie. È anche possibile allegare documenti alla segnalazione. Al termine della segnalazione il Segnalante riceve un codice univoco di 16 cifre, con il quale può accedere alla segnalazione e dialogare in maniera bidirezionale con il soggetto ricevente, scambiare messaggi e inviare nuove informazioni. Tutte le informazioni contenute sulla piattaforma sono crittografate e possono essere lette solo da soggetti abilitati alla ricezione della segnalazione.

Non è possibile gestire altre segnalazioni ricevute in forma scritta in quanto non è possibile garantire la stessa riservatezza tecnologica delle segnalazioni effettuate tramite piattaforma crittografata. Qualora queste fossero inviate, l'RPCT, ove possibile, inviterà il Segnalante a presentare nuovamente la segnalazione tramite la piattaforma informatica.

Per le segnalazioni in forma orale, invitiamo la persona segnalante a contattare l'RPCT ai recapiti che saranno indicati nella apposita sezione del sito aziendale e nell'intranet, richiedendo disponibilità per un colloquio telefonico o, eventualmente, un incontro personale.

Gli incontri diretti sono fissati, entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta del Segnalante, presso la sede della Società, in locali aziendali che garantiscano la massima riservatezza del Segnalante.

Le segnalazioni in forma orale sono verbalizzate e devono essere sottoscritte dal Segnalante. L'RPCT provvederà a caricarle sulla Piattaforma Whistleblowing per conto del Segnalante che riceverà, in un secondo momento e dalla piattaforma, il codice univoco di 16 cifre, con il quale può accedere alla segnalazione e dialogare in maniera bidirezionale con il soggetto ricevente, scambiare messaggi e inviare nuove informazioni.

È opportuno ricordare che le segnalazioni in forma orale non offrono la stessa riservatezza tecnologica delle segnalazioni effettuate tramite piattaforma crittografata.

9. Come viene gestita la segnalazione

Al termine del percorso di segnalazione la piattaforma mostra un codice di ricevuta a conferma che la segnalazione è stata consegnata e presa in carico dall'RPCT.

Una volta ricevuta la Segnalazione, l'RPCT

- esegue tutte le attività istruttorie (verifica preliminare dell'esistenza dei presupposti, reindirizzamento segnalazioni non di pertinenza);
- valuta le verifiche da compiere, le funzioni da coinvolgere nelle analisi, la richiesta di informazioni aggiuntive o l'eventuale archiviazione;
- garantisce la confidenzialità delle informazioni ricevute, anche in merito all'identità del Segnalante;
- predispose la reportistica periodica riguardante le segnalazioni ricevute.

Una volta completata l'attività di accertamento, l'RPCT può comunicare al Segnalante, nel rispetto delle tempistiche riportate nel prosieguo della presente Procedura Whistleblowing:

- l'avvenuto accertamento della fondatezza della Segnalazione e la sua trasmissione alle competenti funzioni della Società affinché queste prendano gli opportuni provvedimenti.
- l'archiviazione della Segnalazione, qualora si ritenga che la medesima non sia ammissibile in ragione di quanto previsto dal Decreto Whistleblowing e dalla presente Procedura, come ad esempio:
 - non rilevanza della Segnalazione ai fini del Decreto Whistleblowing;
 - manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle Violazioni tipizzate o comunque idonei a giustificare accertamenti;
 - accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della Segnalazione;
 - produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite. In tal caso, l'RPCT dovrà avere cura di motivare per iscritto al Segnalante le ragioni dell'archiviazione.
 - l'archiviazione della Segnalazione perché infondata, motivandone anche in questo caso sinteticamente le ragioni.

La comunicazione al Consiglio di Amministrazione avviene con apposito report annuale in cui vengono formalizzati i contenuti della Segnalazione, le attività di verifica/indagine svolte e i relativi risultati ottenuti. Nel Report sono altresì indicate le eventuali azioni da intraprendere in relazione a ciascun rilievo emerso. Il report viene acquisito dal Consiglio di Amministrazione per l'opportuna analisi e per le conseguenti determinazioni di propria competenza. Al fine di garantire la massima tutela del Segnalante e del Segnalato, le Segnalazioni che dovessero risultare vietate, non rilevanti, non trattabili e infondate verranno riportate nel report e in ogni altra informativa in forma sintetica ed anonima, in

applicazione del principio di minimizzazione dei dati di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679.

10. Tempistiche di gestione della segnalazione

La gestione della Segnalazione avviene nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente Procedura Whistleblowing.

Nel gestire la Segnalazione, l'RPCT:

- 1) rilascia al Segnalante un avviso di ricevimento della Segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione;
- 2) fornisce riscontro alla Segnalazione entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento della Segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine dei 7 giorni dalla presentazione della Segnalazione. Laddove l'istruttoria, al termine dei 3 mesi non si sia ancora conclusa, il riscontro fornito dall'RPCT al Segnalante può avere anche natura interlocutoria sullo stato di avanzamento della fase istruttoria. In caso di riscontro di natura interlocutoria gli esiti dell'istruttoria saranno comunque comunicati successivamente al Segnalante.

11. Riservatezza e anonimato

L'RPCT è tenuto a trattare le segnalazioni preservandone la riservatezza. Le informazioni relative all'identità del Segnalante, del Segnalato e di ogni altra persona menzionata nella segnalazione sono trattate secondo i principi di confidenzialità. Allo stesso modo, sono trattate in modo confidenziale anche tutte le informazioni contenute nella segnalazione.

L'identità del Segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso. La conoscenza delle segnalazioni e dei relativi atti di accertamento sono sottratti anche al diritto all'accesso amministrativo da parte dei soggetti interessati.

L'unico motivo di possibile rivelazione dell'identità del Segnalante può avvenire nel caso in cui gli atti di accertamento siano inoltrati presso una Procura ordinaria o contabile e la conoscenza della stessa sia necessaria ai fini del diritto di difesa durante un procedimento giudiziario ordinario o contabile presso la Corte dei conti.

La riservatezza è garantita attraverso strumenti tecnologici, quali la piattaforma crittografata per le segnalazioni e processi organizzativi volti a minimizzare la circolazione delle informazioni.

È possibile anche l'invio di segnalazioni anonime. L'RPCT può decidere se processarle o meno. In ogni caso, le segnalazioni vengono trattate secondo gli stessi principi di riservatezza.

Tuttavia, nel caso di segnalazioni anonime, l'RPCT non ha conoscenza dell'identità del Segnalante e potrebbe involontariamente esporlo durante le attività di accertamento.

12. La gestione dei dati personali

Ogni trattamento dei dati personali, previsto dalla Procedura Whistleblowing, verrà effettuato a norma del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (ss. mm. e ii.). I dati personali che non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non saranno raccolti o, se raccolti accidentalmente, saranno cancellati immediatamente.

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'art. 23 del GDPR e 2-undecies del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dalla Società in qualità di Titolare del trattamento, fornendo idonee informazioni al Segnalante e alle persone coinvolte ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati. A tal fine, la Società fornisce agli interessati coinvolti nell'ambito della presente Procedura Whistleblowing apposita informativa sul trattamento dei dati personali effettuato in relazione all'acquisizione e alla gestione delle segnalazioni disciplinate dalla presente Procedura Whistleblowing.

In caso di segnalazione orale l'RPCT avrà cura di sottoporre l'informativa al Segnalante e di caricarla sulla Piattaforma per archiviazione.

La Società ha appositamente nominato e istruito al trattamento dei dati personali i soggetti autorizzati al trattamento anche ai sensi degli artt. 5, 24, 29 e 32 del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Inoltre, la Società, in linea con quanto previsto dall'articolo 13 del Decreto Whistleblowing, nonché in osservanza di quanto previsto dagli artt. 24 e 32 del GDPR, individua misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (c.d. DPIA), disciplinando con contratto o altro atto giuridico ai sensi dell'art. 28 del GDPR il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per suo conto con la qualifica di responsabile del trattamento.

Le Segnalazioni e la documentazione ad esse correlata sono conservate attuando misure tecniche e organizzative adeguate al fine di impedire la loro perdita, distruzione o danno accidentali nel rispetto dei principi di integrità e riservatezza di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679.

Le segnalazioni contengono dati personali e possono essere trattate e mantenute solo per il tempo necessario al loro trattamento: questo tempo comprende l'analisi, le attività di accertamento e quelle di comunicazione degli esiti, oltre a una eventuale tempistica ulteriore per possibili commenti aggiuntivi. La piattaforma applica per impostazione predefinita la cancellazione delle segnalazioni dopo 12 mesi, salvo proroghe motivate dall'RPCT, e viene integralmente rimossa entro 15 giorni dalla disattivazione del servizio, ove non vi siano casi aperti. In nessun caso le segnalazioni saranno conservate oltre i 5 anni successivi alla comunicazione dell'esito delle attività di accertamento al Segnalante.

Quando nel corso delle attività di accertamento l'RPCT condivide informazioni con altre funzioni della Società o con consulenti esterni specializzati le informazioni devono essere preventivamente anonimizzate e minimizzate rispetto alle specifiche attività di competenza dei predetti.

13. Tutele e protezioni

La persona cui si fa riferimento nella segnalazione come responsabile del sospetto di illecito beneficia di misure di protezione dell'identità analoghe a quelle del Segnalante e delle altre persone menzionate nella segnalazione.

In aggiunta alla tutela della riservatezza dell'identità del Segnalante e dei soggetti menzionati nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa, esistono altre forme di tutela garantite attraverso questa procedura.

Viene infatti garantita protezione al Segnalante contro ogni forma di ritorsione o discriminazione che dovesse subire in seguito e a causa di una segnalazione. Per ritorsione si intende qualsiasi azione o omissione minacciata o reale, diretta o indiretta, collegata o derivante da segnalazioni di illeciti effettivi o sospetti, che causi o possa causare danni fisici, psicologici, danni alla reputazione della persona, perdite economiche.

Tra le possibili discriminazioni rientrano:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;

- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- note di merito o referenze negative;
- misure disciplinari o altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o un trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto a termine;
- danni, anche alla reputazione della persona, pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

14. Sanzioni disciplinari

La Società potrà applicare sanzioni disciplinari effettive, proporzionate e dissuasive:

- nei confronti del Segnalato: se le Segnalazioni risultano fondate;
- nei confronti del Segnalante: se sono effettuate Segnalazioni che si dovessero rivelare volutamente futili, false o infondate, con contenuto diffamatorio o comunque aventi ad oggetto informazioni deliberatamente errate o fuorvianti, al solo scopo di danneggiare la Società, il Segnalato o altri soggetti interessati dalla Segnalazione;
- nei confronti del soggetto che abbia violato i principi di tutela previsti dalla Procedura Whistleblowing ovvero che abbia ostacolato o abbia tentato di ostacolare le Segnalazioni;
- nei confronti del soggetto diverso dall'RPCT che, ricevendo erroneamente la Segnalazione, non la inoltri tempestivamente (in ogni caso non oltre 7 giorni) all'RPCT e non la tratti con la riservatezza espressamente prevista;

- nei confronti dell'RPCT quando si accerti che non ha eseguito le attività di verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute, nei termini e secondo le modalità previste dalla Procedura Whistleblowing e nei confronti di tutte le persone diverse dall'RPCT che sono coinvolte anche nella fase di approfondimento e gestione delle segnalazioni che non rispettino gli obblighi di riservatezza previsti.

Il procedimento disciplinare è avviato in applicazione del principio di proporzionalità, nonché del criterio di correlazione tra infrazione e sanzione e, comunque, nel rispetto delle procedure e delle garanzie previste dalla normativa applicabile vigente (ivi incluso in CCNL di volta in volta applicabile).

15. Sanzioni ANAC

Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogabili dall'ANAC e previste dal Decreto Whistleblowing sono le seguenti:

- da 10.000,00 a 50.000,00 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza;
- da 10.000,00 a 50.000,00 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quella richiesta dalla legge, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- da 500,00 a 2.500,00 euro, nel caso di perdita delle tutele, salvo che il Segnalante sia stato condannato, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

16. Canali esterni per le segnalazioni

Al di fuori della procedura interna per le segnalazioni, la legge permette di effettuare anche segnalazioni esterne all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Il Segnalante può segnalare esternamente alla Società qualora

- il canale interno non è previsto o non è attivo;
- abbia già effettuato una segnalazione a cui non è stato dato seguito;
- abbia fondati motivi di ritenere che a una segnalazione interna non sarebbe dato seguito o che questa possa determinare un rischio di ritorsione;

- abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le modalità di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione sono disponibili alla pagina dedicata sul sito dell'ANAC: <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>

17. Divulgazione pubblica

Ai fini della presente Procedura Whistleblowing, per divulgazione pubblica si intende il rendere di pubblico dominio informazioni sulle Violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. Il Segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dalla presente Procedura Whistleblowing solo se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- ha già effettuato una Segnalazione interna ed esterna e non ha avuto alcun riscontro;
- ha fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- ha fondato motivo di ritenere che, in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto (es. rischio di occultamento di prove), la Segnalazione interna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito.

18. Aggiornamento

La Società riesamina su base periodica, ed eventualmente aggiorna, la Procedura Whistleblowing, per garantirne il costante allineamento alla prassi aziendale e alla normativa di riferimento.

19. Informazione e formazione

Le informazioni sulla presente Procedura Whistleblowing sono rese accessibili e disponibili a tutti, tramite

- affissione nei luoghi di lavoro
- pubblicazione nella intranet aziendale, nonché
- pubblicazione in una sezione dedicata del sito internet aziendale.

La formazione in materia di whistleblowing e, in generale, in merito alle disposizioni di cui alla presente Procedura Whistleblowing, è, inoltre, inserita nei piani di formazione del personale previsti dalla Società.

Si allega:

1. Informativa sul trattamento dei dati personali.
2. DPIA – valutazione di impatto sul trattamento.